



COMUNE DI BAGNONE

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

REGOLAMENTO
GRUPPO COMUNALE
DI PROTEZIONE CIVILE

Delibera Consiglio Comunale, n. 44 del 31-10-2007

Articolo 1 - (Costituzione e finalità)

E' costituito, presso la sede municipale, il gruppo comunale di volontari di protezione civile, cui possono aderire le Associazioni di Volontariato operanti nel Comune di Bagnone nel Settore della Protezione Civile con tutti i propri iscritti che ne danno la disponibilità al proprio responsabile di Associazione e i cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano preferibilmente residenti nel Comune di Bagnone, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile intesa prevalentemente nel suo più ampio e attuale concetto di "SICUREZZA CIVILE", all'interno del quale vi rientrano tutte quelle svariate attività accomunate dal medesimo obiettivo di salvaguardia e di tutela civica. Tra queste attività si annoverano, a titolo meramente esemplificativo:

- ✓ il controllo e l'educazione civica al rispetto dell'ambiente, e delle regole comportamentali comuni, con l'attivazione tempestiva degli organi preposti nel caso in cui siano riscontrati problemi o illeciti;
- ✓ il controllo e l'educazione civica al rispetto del territorio, e delle regole comportamentali comuni, con l'attivazione tempestiva degli organi preposti qualora siano riscontrati problemi o illeciti;
- ✓ gli interventi volti a realizzare servizi di vigilanza davanti alle scuole o nei giardini pubblici, per tutelare e assicurare i bambini, le famiglie, etc., ed attivare tempestivamente gli organi preposti laddove ve ne sia la necessità;
- ✓ la presenza e la vigilanza sul territorio mediante la realizzazione di un "contatto ambientale" attivando un numero verde o attraverso un'attività porta a porta, nei confronti delle persone in difficoltà, con particolare riguardo alla terza età e alle persone sole o emarginate per fornire loro rassicurazione, assistenza o la tempestiva attivazione dei servizi alla persona;
- ✓ la previsione, la prevenzione, l'informazione e il soccorso in caso di calamità ed emergenze

interessanti il territorio.

Previo assenso del Sindaco, d'intesa con il Coordinatore tecnico, possono essere ammessi anche altri soggetti, a condizione che gli stessi non appartengano a gruppi comunali di altri comuni. Nel caso di persona che appartenga ad una associazione è ammessa la partecipazione al gruppo comunale; in questo caso però il volontario dovrà indicare in quale struttura presterà prevalentemente la propria opera in caso di emergenza.

L'Amministrazione comunale individua le forme più opportune per incentivare la libera adesione all'iniziativa.

Articolo 2 - (Compiti del Sindaco)

Il Sindaco o suo delegato, come massimo rappresentante della Amministrazione Comunale, con il supporto del Coordinatore del Gruppo comunale, predispone e attua, in prima approssimazione, le seguenti azioni:

- ✓ garantire la continuità del Gruppo;
- ✓ garantire, insieme al coordinatore tecnico il rigoroso rispetto dei principi e valori di cui al precedente art. 2;
- ✓ ratificare la nomina del Coordinatore tecnico del Gruppo;
- ✓ accettare le domande di adesione al Gruppo;
- ✓ sciogliere il Gruppo con provvedimento motivato.
- ✓ assicurare la partecipazione del gruppo alla attività di protezione civile e difesa del territorio (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza);
- ✓ garantire turni di reperibilità propri, dell'Ente e dei partecipanti al gruppo comunale, indicando capacità e tempi di mobilitazione;
- ✓ curare al proprio interno, l'informazione e l'addestramento del gruppo, formando eventualmente squadre specializzate in relazione ai principali rischi presenti sul territorio,

- nonché predisporre apposite esercitazioni sul territorio comunale, anche in collaborazione con altri comuni;
- ✓ gestire il costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti, repertori, utili ai fini di protezione civile, nonché mantenere aggiornato un semplice Piano Comunale di protezione civile se esistente;
 - ✓ ogni altra attività ritenuta utile ai fini di protezione civile e difesa del territorio.

Articolo 3 - (Criteri di ammissione)

L'ammissione al gruppo è subordinata, innanzitutto, alla presentazione di apposita domanda da indirizzare al Sindaco.

Possono altresì aderire, con i propri iscritti, le Associazioni di volontariato con sede nel Comune di Bagnone ed operanti nel Settore della Protezione Civile, che abbiano sottoscritto atto convenzionale col Comune di Bagnone.

La domanda, dovrà indicare le generalità complete dell'interessato (o degli interessati nel caso di Associazioni) e la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti richiesti nonché di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dalla legge.

A tale domanda dovrà essere allegato un curriculum personale utile a valutare le caratteristiche del richiedente.

Nella domanda il richiedente potrà esprimere una o più preferenze circa il proprio impiego nello svolgimento delle attività di volontariato rientranti nel campo di azione del gruppo.

L'ammissione al GCVPC è subordinata, oltre a tali adempimenti, alla frequenza e al superamento di un apposito corso di base in materia di protezione civile organizzato, a cura del Comune, con le modalità previste per la formazione dei volontari.

I volontari la cui domanda sia stata accolta, nei limiti delle esigenze dell'amministrazione, dovranno produrre, prima dell'inizio del corso, certificato medico comprovante l'idoneità. Le spese

sostenute dagli stessi per il rilascio della certificazione medica saranno rimborsate dall'amministrazione comunale.

In base all'esito del corso, al curriculum allegato e alla preferenza espressa dal volontario, spetta al Sindaco o Assessore delegato insieme al Dirigente del Servizio Comunale di Protezione Civile decidere il tipo e il numero di attività in cui inserire il volontario. L'inserimento di un volontario in un'attività non preclude il suo impiego nelle altre in caso di necessità e, comunque, in base alle esigenze dell'amministrazione comunale, ferma restando l'idoneità fisica del volontario allo svolgimento della diversa attività.

Il Sindaco, in accordo con il Coordinatore del gruppo, può, con provvedimento motivato, negare l'ammissione.

Con atto motivato del potranno, inoltre, essere ammessi al gruppo, senza necessità di preventiva frequenza e superamento del corso di cui al comma precedente, coloro i quali alleghino alla domanda un curriculum personale che attesti il possesso di una elevata e specifica professionalità e attitudine all'attività di Protezione Civile.

I volontari ammessi al Gruppo saranno dotati di tessera e simboli distintivi, conformi al modello regionale, che consentano il riconoscimento delle generalità del volontario stesso, del Gruppo di appartenenza e la specifica funzione ricoperta.

Articolo 4 - (Assicurazione)

Il Comune, ha l'obbligo di assicurare i volontari appartenenti al gruppo comunale di protezione civile contro infortuni e malattie, connessi allo svolgimento delle attività di volontariato del gruppo, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 4 della Legge 11.8.1991, n. 266 e successivi decreti ministeriali di attuazione.

Articolo 5 - (Responsabilità)

Le funzioni di indirizzo e di controllo competono al Sindaco in qualità di autorità comunale di

protezione civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24.2.1992, n. 225. Il Sindaco può essere coadiuvato nell'ambito di queste funzioni da un soggetto formalmente delegato (Assessore comunale, consigliere comunale, libero cittadino).

Il responsabile gestionale del gruppo comunale di protezione civile è il Dirigente del Servizio Comunale di Protezione Civile o suo delegato, che dovrà esercitare tale funzione in stretta attuazione delle indicazioni fornite dal Sindaco (o delegato).

I componenti del gruppo eleggono, tra loro, i responsabili di ciascun settore di attività rientranti nel campo di azione del gruppo stesso. I responsabili dei settori rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Tali responsabili sono coordinati direttamente dal Dirigente del Servizio Comunale di Protezione Civile, o suo delegato.

Articolo 6 - (Attività)

Il Gruppo svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché attività di formazione e addestramento nella stessa materia e di informazione alla cittadinanza.

A tutela del valore etico e morale dell'iniziativa gli aderenti si impegnano a partecipare alle attività di Protezione Civile con lealtà, senso di responsabilità, totale gratuità e spirito di collaborazione. Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di Protezione Civile alcuna attività che contrasti con i valori e le finalità sopra indicate.

Le modalità di attivazione del gruppo, agli effetti del proprio impiego, fanno riferimento alle procedure contenute nel Piano comunale di Protezione Civile e nel Regolamento comunale di Protezione Civile. In ogni caso, spetta al Sindaco anche tramite suo delegato coadiuvato dal Dirigente del Servizio Comunale di Protezione Civile o suo delegato, , stabilire le modalità d'impiego del gruppo nelle diverse attività e - nei casi di emergenza - le diverse procedure di

attivazione a seconda delle diverse tipologie che può assumere la stessa. Il gruppo comunale di protezione civile, in emergenza, opera alle dipendenze degli organi comunali competenti. Ai componenti del gruppo si applicano, ove sussistano i presupposti, i benefici di legge previsti con D.P.R. 194/2001.

Articolo 7 - (Addestramento)

Gli appartenenti al GCVPC. sono addestrati a cura del Servizio comunale di Protezione Civile.

Articolo 8 - (Compiti)

Il GCVPC deve garantire l'espletamento dei servizi, ad esso affidati, con puntualità e precisione.

Il Gruppo si dota di una propria autonoma organizzazione interna. In particolare:

- stabilisce la durata in carica del Coordinatore e le modalità per la sua elezione;
- determina la propria struttura organizzativa;
- determina le sanzioni eventualmente applicabili ed individua le modalità per l'irrogazione delle stesse.

Il Gruppo risponde del proprio operato e del rispetto dei principi di cui al precedente art. 2 all'Amministrazione di appartenenza.

Il Gruppo opera in emergenza in piena autonomia tecnica, sotto la direzione del Coordinatore tecnico, su esplicita disposizione del Sindaco o di un suo delegato. Interviene in maniera automatica nell'ipotesi sia espressamente previsto nella pianificazione comunale e/o sovracomunale, al verificarsi delle condizioni previste dai piani, esclusivamente per le funzioni ad esso assegnate.

Ove aderenti al gruppo si trovino sul luogo al momento del verificarsi di un evento di cui all'art. 2, comma 1 della legge 225/92, nell'assoluta impossibilità di avvisare le competenti pubbliche autorità, possono intervenire per affrontare l'emergenza, fermo restando l'obbligo di dare

immediata notizia dell'intervento all'autorità di protezione civile.

In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il Gruppo si mette a loro disposizione ed è da questa coordinato.

Il gruppo o i singoli volontari, previa autorizzazione del Sindaco, potranno promuovere o aderire ad iniziative, anche al di fuori dell'ambito comunale, intese a favorire lo scambio di esperienze fra gli Enti, le Associazioni, ed altri Gruppi di Volontari operanti nella Protezione Civile.

Articolo 9 - (Resoconti dell'impiego)

L'intervento di emergenza dovrà essere tempestivamente comunicato alla sala operativa della Regione, e se attiva, dell'Amministrazione provinciale e comunale. Tutte le attività o interventi del Gruppo dovranno essere puntualmente evidenziate in un apposito registro, tenuto dal Coordinatore tecnico e debitamente vistato dal Sindaco.

Anche per consentire gli adempimenti di cui all'art.4, comma 1, del D.P.R. 194/01, copia del registro, o estratti dello stesso, saranno consegnati, a richiesta, al Servizio Protezione Civile della Regione.

Articolo 10 - (Addestramento e materiali)

Il Gruppo sarà addestrato a cura della Pubblica Amministrazione. Particolare cura dovrà essere posta nell'individuare le modalità di coinvolgimento – anche nelle attività più strettamente operative – dei singoli volontari, individuando compiti e funzioni che possono essere svolti anche da persone che, per età o altre cause, non sono in condizione di garantire una totale operatività.

Dotazioni tecniche e dispositivi di protezione individuale potranno essere forniti direttamente dalla Pubblica Amministrazione, anche in forma di cessione temporanea, o essere frutto di donazioni. E' autorizzato l'uso delle dotazioni tecniche del Comune, in emergenza, da parte degli appartenenti al Gruppo, salvo il possesso da parte del volontario di competenze accertate e, dove richiesto, di patenti, abilitazioni o autorizzazioni amministrative. L'uso delle dotazioni di proprietà del Comune

in occasione di esercitazioni e/o dimostrazioni alla popolazione dovrà essere preventivamente concordato fra il responsabile/coordinatore tecnico del Gruppo e le competenti strutture del Comune stesso.

Articolo 11 - (Diritti dei volontari)

Agli aderenti al Gruppo di volontariato comunale di protezione civile, legittimamente impegnati in attività di simulazione e di emergenza debitamente autorizzate, nonché nelle occasioni di cui all'art. 6, comma 2 del presente regolamento, si applicano le normative ed i benefici previsti dalla normativa, statale e regionale nel tempo in vigore.

Articolo 12 - (Richieste rimborsi)

Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al precedente art. 11 verranno utilizzate le procedure fissate dalle autorità competenti in materia.

Relativamente all'applicazione delle stesse per l'utilizzo dei volontari in ambito comunale, in attesa che vengano redatti specifici regolamenti, si applicherà per analogia quanto previsto dalla normativa vigente, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Articolo 13 - (Collaborazione Gruppi intercomunali)

L'Amministrazione comunale ed il Coordinatore tecnico, allo scopo di garantire una sempre più efficace risposta alle esigenze di pianificazione, informazione e soccorso, potranno in essere tutti gli strumenti per giungere a fattive collaborazioni con i Gruppi comunali di volontariato dei comuni vicini e, ove ritenuto opportuno, alla costituzione di un Gruppo intercomunale.

Articolo 14 - (Norme finanziarie)

Nel bilancio del Comune è iscritto apposito capitolo di spesa sul quale vengono imputati gli oneri relativi all'attività del Gruppo. Per gli oneri da sostenersi in emergenza verranno utilizzate le procedure relative alle spese di somma urgenza. Nella parte entrata del bilancio viene istituito un

apposito capitolo, collegato con il capitolo di spesa di cui al comma 1, sul quale saranno introitate le somme derivanti da contributi e/o donazioni, sponsorizzazioni e quelle derivanti da attività del Gruppo e raccolte in occasione di manifestazioni.

Articolo 15 - (Inadempimenti)

L'accettazione scritta e il rispetto del presente regolamento, da parte dei volontari del gruppo comunale di protezione civile condizionano l'appartenenza al gruppo.

Le infrazioni o l'inosservanza delle condizioni riportate nel presente regolamento, se ritenute particolarmente gravi, comportano l'esclusione del volontario dal gruppo comunale di protezione civile a giudizio del Sindaco, sentiti i pareri non vincolanti del Dirigente del Servizio Comunale di Protezione Civile e dei responsabili dei settori.

Articolo 16 - (Norma di rinvio)

L'accettazione ed il puntuale rispetto del presente regolamento condiziona l'appartenenza al Gruppo. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento si applica quanto stabilito dal D.P.R. 194 del 2001 e dalle altre normative in materia, in quanto compatibili.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda al regolamento di protezione civile a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

Il presente regolamento potrà essere modificato ed aggiornato a seguito della evoluzione della normativa e dell'assetto complessivo del sistema protezione civile.

SOMMARIO

Articolo 1 - (Costituzione e finalità).....	pag. 1
Articolo 2 - (Compiti del Sindaco)	pag. 2
Articolo 3 - (Criteri di ammissione).....	pag. 3
Articolo 4 - (Assicurazione)	pag. 4
Articolo 5 - (Responsabilità)	pag. 4
Articolo 6 - (Attività)	pag. 5
Articolo 7 - (Addestramento)	pag. 6
Articolo 8 - (Compiti)	pag. 6
Articolo 9 - (Resoconti dell' impiego).....	pag. 7
Articolo 10 - (Addestramento e materiali)	pag. 7
Articolo 11 - (Diritti dei volontari)	pag. 8
Articolo 12 - (Richieste rimborsi).....	pag. 8
Articolo 13 - (Collaborazione Gruppi intercomunali)	pag. 8
Articolo 14 - (Norme finanziarie).....	pag. 8
Articolo 15 - (Inadempimenti).....	pag. 9
Articolo 16 - (Norma di rinvio)	pag. 9